

# Guida

alla *detrazione fiscale* del

# 55%

per la **riqualificazione  
energetica degli edifici**



Edizione Settembre 2009

## Sommario

<b>1. IL QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. EDIFICI INTERESSATI .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. SOGGETTI BENEFICIARI .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>4. INTERVENTI AGEVOLATI .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>5. TETTI MASSIMI DELLE DETRAZIONI .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>6. ADEMPIMENTI .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>7. COME FUNZIONA LA DETRAZIONE .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>8. DOCUMENTI DA CONSERVARE .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>9. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>pag. 11</b>

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (**Finanziaria 2007**) ha introdotto una detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti.

Il **DM 19 febbraio 2007** ha specificato nel dettaglio gli interventi per i quali spetta la detrazione e la procedura per richiederla: acquisizione dell'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti; invio all'ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati; pagamento mediante bonifico bancario o postale.

La **Circolare 36/E del 31 maggio 2007** dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione: beneficiari, edifici interessati, interventi agevolati, adempimenti, spese detraibili, ecc.

Il **DM 26 ottobre 2007** ha ampliato la definizione di tecnico abilitato al rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; ha previsto la possibilità, in caso di più interventi sullo stesso immobile, di produrre un solo attestato di certificazione o qualificazione energetica e una sola scheda informativa relativa ai lavori realizzati; ha chiarito i requisiti tecnici che i pannelli solari devono avere per essere ammessi all'agevolazione.

Successivamente, l'art.1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (**Finanziaria 2008**) ha prorogato l'agevolazione fino al 31 dicembre 2010; ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo operativa l'agevolazione anche per gli interventi su coperture e pavimenti. Ha, inoltre, eliminato l'obbligo di redigere l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; ha esteso la detrazione del 55% alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il **DM 11 marzo 2008** ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare - per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2008 - per accedere alla detrazione del 55%, negli interventi di "riqualificazione globale" e in quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali ed alle finestre, comprensive degli infissi.

Il **DM 7 aprile 2008**, intervenendo sul precedente DM 19 febbraio 2007, ha aggiornato al 2010 le disposizioni, in attuazione della Finanziaria 2008, e ha apportato alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni. Ha disposto che gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008; ha introdotto la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari, e la procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio.

La **Legge n. 2 del 28 gennaio 2009**, di conversione del **DL 185/2008 anticrisi**, ha introdotto l'obbligo di inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Il **Provvedimento del 6 maggio 2009** dell'Agenzia delle Entrate ha disciplinato i termini e le modalità per l'invio della comunicazione relativa alla detrazione del 55% sostenute nel 2009. La comunicazione (introdotta dal DL 185/2008) deve essere inviata solo per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta, e per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

L'articolo 31, comma 1, della **Legge 99/2009**, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l'obbligo di redigere l'attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

Il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009**, in vigore dall'11 ottobre 2009, ha semplificato le procedure e ridotto gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tra le altre cose, l'asseverazione di un tecnico abilitato può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall'art. 28, comma 1, della legge 10/1991.

## 2. EDIFICI INTERESSATI

L'agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell'immobile. Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l'installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall'intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.

### Casi particolari

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un'impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

Una Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55% (Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

## 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche, possono fruire dell'agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull'immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l'immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicitarsi la convivenza.

### Attenzione

I Comuni, non essendo soggetti passivi di Ires, non possono usufruire della detrazione del 55% (Risoluzione 33/E del 5 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

## 4. INTERVENTI AGEVOLATI

### a. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti

È detraibile il 55% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale:

- inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell'Allegato C del DM 19 febbraio 2007, per i lavori iniziati nel **periodo d'imposta 2007**;
- non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal **periodo d'imposta 2008**.

L'indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate). La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest'ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.

### b. Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)

È detraibile il 55% delle spese sostenute per interventi sull'involucro dell'edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa.

Interventi		Valori della trasmittanza termica U da rispettare
<b>Strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi,</b> delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati	lavori iniziati nel 2007	tabella di cui all'Allegato D del Decreto 19 febbraio 2007
	lavori iniziati dal 2008	tabelle di cui all'Allegato B del Decreto 11 marzo 2008
<b>Strutture opache orizzontali,</b> delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati	lavori iniziati nel 2007	Tabella 3 allegata alla legge 296/2006, come sostituita dall'art.1, comma 23, della legge 244/2007, con efficacia dal 1° gennaio 2007
	lavori iniziati dal 2008	tabelle di cui all'Allegato B del DM 11 marzo 2008

Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

### c. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

È detraibile il 55% delle spese sostenute per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

## Casi particolari

La detrazione si applica anche alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta pertanto il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell'asseverazione dell'intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici).

Per i **pannelli realizzati in autocostruzione**, e relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008, non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l'art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l'obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare.

Per le **spese effettuate dal 1° gennaio 2008** per l'installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007).

#### d. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

È detraibile il 55% delle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l'applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la trasformazione dell'impianto da centralizzato ad autonomo.

Intervento	Requisiti da rispettare
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di <b>caldaie a condensazione</b>	Requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, del DM 19 febbraio 2007
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con <b>pompe di calore ad alta efficienza</b> , o con <b>impianti geotermici a bassa entalpia</b>	Requisiti individuati dall'art. 9, commi 2-bis e 2-ter del DM 19 febbraio 2007 e nel relativo Allegato H. Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, Allegato I al DM 6 agosto 2009

Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell'acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione.

### Attenzione

Per accedere alla detrazione del 55%, è indispensabile che l'edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate).

Sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. (Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009 dell'Agenzia delle Entrate).

La detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 2010 è prevista anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L'intervento deve però comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all'edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari (Risoluzione 458/E del 1 dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate).

## 5. TETTI MASSIMI DELLE DETRAZIONI

Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell'intervento.

Tipologia di intervento	Tetto massimo della detrazione
Riqualificazione energetica globale	<b>100.000 euro</b> (55% di 181.818,18 euro)
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi	<b>60.000 euro</b> (55% di 109.090,90 euro)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	<b>60.000 euro</b> (55% di 109.090,90 euro)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia	<b>30.000 euro</b> (55% di 54.545,45 euro)

Sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per l'acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per la realizzazione degli interventi stessi.

## 6. ADEMPIMENTI

Per fruire dell'agevolazione è necessario acquisire:

### a. L'asseverazione di un tecnico abilitato

Deve attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii. Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.

Dall'11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l'asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall'art. 28, comma 1, della legge 10/1991.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all'asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (DM del 6 agosto 2009).

### Attenzione

Il tetto di 60.000 euro relativo alla sostituzione degli infissi è riferito a ciascun fabbricato, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale (Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate).

## **b. L'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto**

È redatto secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all'8 ottobre 2005, o secondo quanto previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005. In mancanza delle suddette procedure, va redatto un attestato di qualificazione energetica conformemente all'Allegato A del DM 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti. L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere determinato conformemente all'allegato I del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.

Per gli interventi, iniziati nel 2007 e non ancora terminati, sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, per quelli relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, ci si può avvalere della procedura semplificata di cui all'Allegato B del DM 19 febbraio 2007.

Per gli interventi avviati dal 2008 sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, esclusa la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare o una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, si può applicare la metodologia di cui all'Allegato G del DM 19 febbraio 2007.

Il DM del 6 agosto 2009 ha modificato l'articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, specificando che il metodo di calcolo previsto dall'Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. è valido fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Il decreto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009, entrato in vigore il 25 giugno 2009.

Per gli interventi di **sostituzione di finestre** comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di **installazione di pannelli solari**, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Per le **spese effettuate dal 1° gennaio 2008** per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non è più obbligatorio redigere l'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007). Il DM del 6 agosto 2009 elimina l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attestino il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

L'articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l'obbligo di redigere l'attestato di qualificazione energetica anche per la **sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici**. Coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 devono presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completano i lavori a partire dal 15/8 devono compilare ed inviare all'Enea il solo allegato E, attraverso il sito <http://finanziaria2009.acs.enea.it>, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto (Faq 56 ENEA).

### c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l'intervento e per le spese professionali. Deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o - in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari - all'Allegato F dello stesso DM.

Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l'asseverazione, l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario.

Occorre poi **trasmettere all'ENEA**, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet **www.acs.enea.it**, ottenendo ricevuta informatica:

1. l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
2. la scheda informativa.

Solo nei casi in cui:

- il termine di trasmissione della documentazione sia scaduto prima del 30 aprile 2008 (data a decorrere dalla quale è disponibile il sito internet dell'ENEA);
- la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA

è consentito l'invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all'indirizzo: ENEA – Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando nella causale il riferimento “Detrazioni fiscali – Riquilificazione energetica”.

L'art. 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito con modificazioni nella Legge 2/2009, ha introdotto l'obbligo, per le spese sostenute a partire dal 2009, e solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d'imposta, di inviare una **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**. Il Modello di Comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, è contenuto nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, Protocollo n. 57639/2009.

La Comunicazione deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori sono iniziati. Se per un intervento iniziato nel 2009 il contribuente sostiene le spese in più periodi d'imposta, la Comunicazione andrà inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente.

La Comunicazione **non deve** essere inviata nei seguenti casi:

- i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta;
- non sono state sostenute spese nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce.

### Attenzione

Il termine per l'invio all'ENEA della documentazione decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione 244/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate).

## 7. COME FUNZIONA LA DETRAZIONE

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

In particolare, per i **contribuenti persone fisiche**, non titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010. Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi d'imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2010. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

I **limiti massimi della detrazione** previsti per le diverse categorie di intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. Il limite massimo della detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli **interventi condominiali** il tetto massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, tranne i casi in cui l'intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In quest'ultimo caso, l'ammontare massimo costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008 può essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra **tre e dieci**, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere al momento della prima detrazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in **cinque** quote annuali di pari importo.

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

## 8. DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- l'attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto);
- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

### Attenzione

Pena la decadenza dal beneficio, è obbligatorio indicare in fattura il costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell'intervento, come previsto per la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

## 9. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione d'imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico.

La detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia (DM del 6 agosto 2009).

Consulta lo speciale  
**Detrazione 55% riqualificazione energetica**  
su **[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com)**